

Riferimenti sentenza della Cassazione Penale

Anno: 2010	Numero: 34774	Sezione: IV
------------	---------------	-------------

Soggetto imputato

Datore di lavoro pubblico	<input checked="" type="checkbox"/> Datore di lavoro privato	C.S.E.	Dirigente
Responsabile dei lavori	Committente	Preposto	R.S.P.P.
Lavoratore	Altro:		

Esito

<input checked="" type="checkbox"/> Assoluzione				
Condanna:	<input type="checkbox"/> pena detentiva	<input type="checkbox"/> pena pecuniaria	<input type="checkbox"/> Pena sia detentiva che pecuniaria	<input type="checkbox"/> Pena non specificata
Concorso di colpa del soggetto leso: no				
Risarcimento alla costituita parte civile: no				
Altro:				
Quantum: no				
Gradi precedenti				
1° Grado: Con sentenza del 15/1/2008 il Tribunale di Lucca condannava P.G. ed A.G., per il delitto di cui all'art. 590 c.p. per lesioni aggravate in danno dell'operaio B.D.. Il Tribunale concesse le attenuanti generiche equivalenti, irrogava la pena di mesi 1 di reclusione, pena condonata.				
2° Grado: Con sentenza del 5/3/2009 n.2915/2008 la Corte di Appello di Firenze confermava la pronuncia di condanna.				
Precedente giudizio di Cassazione: no				
Corte di Appello in sede di rinvio: no				

Classificazione dell'evento

<input checked="" type="checkbox"/> Infortunio	<input type="checkbox"/> Malattia	<input type="checkbox"/> Non riguarda un infortunio		
Tipo di evento:	<input checked="" type="checkbox"/> Danno materiale	<input type="checkbox"/> Mancata tutela		
Tipo di infortunio:	<input checked="" type="checkbox"/> lesioni	<input type="checkbox"/> morte		

Fattispecie

Addetto ad una macchina/sega tipo "Folde" 8002 destinata al taglio di tovagliolini di carta, mentre cercava di rimuovere dei tovagliolini lavorati che si erano inceppati nei meccanismi la sua mano sinistra veniva attinta dalla lama in movimento. La macchina era priva di segregazione della lama o di dispositivi di sicurezza.

Soggetto leso

<input checked="" type="checkbox"/> Operaio	<input type="checkbox"/> Artigiano	<input type="checkbox"/> Impiegato	<input type="checkbox"/> Imprenditore	<input type="checkbox"/> Altro:
Ulteriori soggetti lesi: no				

Tipologia del luogo di avvenimento

Cantiere	<input checked="" type="checkbox"/> Fabbrica	<input type="checkbox"/> Ufficio	<input type="checkbox"/> Altro:
Pubblico	<input checked="" type="checkbox"/> Privato		

Principio di diritto

<p>Quanto all'affidamento che il P. poteva fare sul fornitore del macchinario (azienda leader nel settore), va tenuto conto che in materia di lavoro, il datore è il primo garante della sicurezza dei suoi dipendenti. Pertanto in caso di infortuni egli non è esonerato da responsabilità, se non ha esercitato i dovuti controlli e la necessaria vigilanza, in ordine alla fornitura di una macchina non munita dei necessari congegni di sicurezza. Nel caso di specie, il macchinario era privo dei sistemi di blocco automatico, tanto vero che il B., rimosso il carter di protezione della sega a nastro per rimuovere il fascio di tovagliolini inceppati, ebbe a procurarsi le lesioni alla mano sinistra, perchè la lama non aveva arrestato il suo movimento. Ne consegue la constatazione della evidente violazione delle richiamate norme di sicurezza e la configurabile responsabilità del costruttore, per quanto detto, non esclude ma si associa a quella del datore di lavoro (cfr. Cass. 4, n. 6280/07, Mantelli). Nè può darsi che la causalità della negligente condotta omissiva del P. sia esclusa dalla condotta disattenta della vittima, la quale, prima di effettuare l'intervento di rimozione, non aveva azionato un pulsante di blocco (quindi non automatico) a sua</p>
--

disposizione. Questa corte ha più volte ribadito che in materia di infortuni sul lavoro, la condotta colposa del lavoratore infortunato non assurge a causa sopravvenuta da sola sufficiente a produrre l'evento quando sia comunque riconducibile all'area di rischio propria della lavorazione svolta: in tal senso il datore di lavoro è esonerato da responsabilità solo quando il comportamento del lavoratore, e le sue conseguenze, presentino i caratteri dell'eccezionalità, dell'abnormità, dell'esorbitanza rispetto al procedimento lavorativo e alle direttive di organizzazione ricevute (ex plurimis, Cass. 4, n. 21587/07, rie. Pelosi, rv. 236721).

Altre informazioni sull'esito (dispositivo della sentenza della suprema Corte di Cassazione)

Rigetto del ricorso		Ricorso inammissibile	
Annullamento:	X senza rinvio	con rinvio	con rinvio ai soli fini civili
Dispositivo: La Corte annulla senza rinvio la sentenza impugnata perchè il reato è estinto per prescrizione.			

Note

Nel caso di specie, come correttamente segnalato nella sentenza di merito, la vittima ha patito l'infortunio mentre svolgeva la sua ordinaria attività di lavoro presso la sega che gli ha procurato l'infortunio e che era priva dei dispositivi di blocco automatico della lama in movimento. Pertanto la circostanza che il B., preso dalla routine del lavoro e da un eccesso di sicurezza, abbia avvicinato imprudentemente la mano alla lama, dopo la rimozione del carter, non costituisce comportamento abnorme idoneo ad interrompere il nesso causale tra la condotta del datore di lavoro e l'evento, condotta connotata da colpa, tenuto conto che la cautela omessa era proprio preordinata ad evitare il rischio specifico (lesione agli arti) che poi concretamente si è materializzato nell'infortunio in danno del B..

I contenuti della presente scheda sono stati realizzati da NuovaQuasco ad uso interno e per i propri soci; come tale costituiscono materiale di lavoro.